



COORD ORDINI
SEGR. PRESENZE



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
IL DIRETTORE GENERALE

Al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
Piazza della Repubblica, 59
00185 – ROMA
consiglio.nazionale@pec.commercialisti.it

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0010207 - 19/09/2016
INGRESSO
Allegati : 0

(Rif. prot. 5833 del 6 maggio 2016)

e, p.c.:
al sig. Capo di Gabinetto
al sig. Capo dell'Ufficio legislativo
al sig. Sottosegretario di Stato, sen. Federica Chiavaroli
al sig. Capo del Dipartimento

Oggetto: quesiti posti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Prot. DAG n. 86709.E dell'11 maggio 2016, n. 145367.E del 5 agosto 2016 e n. 162723.E del 12 settembre 2016.

All'esito della riunione del 5 maggio u.s., codesto Consiglio nazionale ha formulato alcuni quesiti che sintetizzano le problematiche già affrontate nel corso dell'incontro.

Talune delle questioni prospettate – segnatamente quelle riguardanti l'individuazione delle date per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli territoriali (nonché il loro insediamento) e del Consiglio nazionale – hanno già trovato soluzione per effetto della emanazione, in data 11 luglio 2016, del decreto con il quale il Ministro della giustizia ha indicato la data del 1° dicembre 2016 per la convocazione dei Consigli degli ordini territoriali per l'elezione del nuovo Consiglio nazionale nonché con la indicazione, da parte del Consiglio nazionale, delle date del 3 e 4 novembre 2016 per il rinnovo dei Consigli territoriali.

In questa sede, dunque, si farà riferimento alle ulteriori tematiche la cui definizione – nelle more dell'interlocuzione avviata con l'Ufficio di Gabinetto con la nota di questa Direzione generale n. 134857.U del 20.7.2016 – non era stata ancora formalmente esplicitata: si precisa, al riguardo, che la questione relativa al doppio mandato dei vice presidenti (di cui al punto n. 6

della nota in oggetto), sarà affrontata con successiva nota, anche alla luce delle risultanze dell'approfondimento ancora in corso, sul punto, presso l'Ufficio legislativo.

Rapporti giuridici tra ordini sopprimendi e ordini accorpanti.

Si ritengono a tale riguardo sufficienti le indicazioni contenute nella nota 31 marzo 2016 n. 58230.U – adottata da questa Direzione generale in accordo con il Gabinetto del Ministro e già trasmessa a codesto Consiglio nazionale e a tutti i Consigli territoriali dell'ordine – nella quale si è specificato che, in mancanza di una norma primaria che disciplini le formalità di liquidazione degli ordini soppressi, si deve ritenere che i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli enti saranno regolati secondo la disciplina generale delle persone giuridiche nella cui tipologia essi sono annoverabili, ferma restando l'autonomia negoziale degli stessi ove intendano regolare tali rapporti prima della cessazione (come già, peraltro, si ebbe a precisare agli ordini circondariali degli avvocati nel 2014, senza che sia stata segnalata alcuna disfunzione o controversia sul punto).

Pertanto, non si reputa necessaria alcuna ulteriore indicazione sul punto.

Costituzione dell'ordine di Lagonegro.

Come è noto, per effetto della riforma della geografia giudiziaria è stato soppresso, tra l'altro, il tribunale di Sala Consilina e il relativo territorio è stato devoluto al circondario del tribunale di Lagonegro.

Nel territorio del circondario del tribunale di Sala Consilina era (ed è) esistente l'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Sala Consilina, che rispetta i requisiti numerici previsti dal d.lgs n. 139/2005.

Nel territorio del circondario del tribunale di Lagonegro, viceversa, non sussiste l'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in quanto il numero dei professionisti residenti e/o domiciliati nei comuni del circondario non raggiunge le 200 unità necessarie per la costituzione di un ordine autonomo (dai dati forniti dal Consiglio nazionale ammonta attualmente a 96); di conseguenza i professionisti *ivi* residenti risultano iscritti al viciniore ordine di Potenza.

La soppressione del tribunale di Sala Consilina e la annessione del relativo territorio al circondario di Lagonegro ha, di fatto, comportato che attualmente nell'ambito del circondario di Lagonegro può dirsi esistente un ordine professionale dei commercialisti, ancorché rechi ancora la denominazione di "*ordine di Sala Consilina*".

In questo modo appare rispettato il criterio normativo contenuto nell'art. 7 del d.lgs n. 139/2005 – già ricordato nella nota di questa Direzione generale dello scorso 31 marzo sopra citata – secondo il quale esiste "*una completa sovrapposibilità tra territorio del circondario di tribunale e territorio dell'Ordine territoriale dei commercialisti*" nel senso che "*nel circondario del tribunale non può insistere (esistere) che un solo Ordine territoriale dei commercialisti*".

Si ritiene, pertanto, che nulla osti a che l'ordine dei commercialisti attualmente con sede in Sala Consilina sia tenuto fermo, in quanto rispettoso del parallelismo tra un circondario di tribunale e un ordine professionale dei commercialisti.

Corre l'obbligo di precisare che la mancanza sino a questo momento di un provvedimento ministeriale sul punto è dovuta alla sopra ricordata circostanza per cui nel

circondario del tribunale di Lagonegro esiste comunque un ordine dei commercialisti; né, peraltro, la legge impone alcunché riguardo alla denominazione ed alla sede di tale ordine, ragion per cui tanto l'una, quanto l'altra possono anche non coincidere con la denominazione e la sede del tribunale.

Alla luce della ricostruzione fin qui operata, non si ravvisano dunque gli estremi per ritenere che l'ordine avente sede in Sala Consilina sia da reputare soppresso per effetto della soppressione del tribunale; né, d'altra parte, sarebbe conforme a principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa immaginare la soppressione di un ordine esistente e tutt'ora rispettoso dei requisiti di legge, con contestuale ricostituzione dello stesso, eventualmente con diversa denominazione.

Tanto precisato, occorre evidenziare ulteriormente che la questione della denominazione e della ubicazione dell'ordine territoriale può considerarsi rimessa alla potestà di organizzazione e di autoregolamentazione dell'ente.

Il solo adempimento conseguente all'impostazione appena richiamata consisterà nell'onere, per i 96 professionisti aventi il domicilio professionale e/o la residenza nel vecchio circondario del tribunale di Lagonegro (attualmente iscritti all'ordine di Potenza per mancanza dell'ordine di riferimento all'interno del vecchio circondario di tribunale) di iscriversi all'ordine circondariale attualmente ubicato in Sala Consilina.

Sarà pertanto cura di codesto Consiglio nazionale provvedere agli adempimenti di competenza in relazione al trasferimento dei 96 professionisti attualmente iscritti a Potenza, salvo che costoro non intendano mantenere l'attuale iscrizione individuando un domicilio professionale e/o una residenza nell'ambito di tale ultimo circondario.

Commissariamento dell'ordine di Imperia.

Atteso che codesto Consiglio nazionale ha comunicato l'avvenuto trasferimento presso gli ordini inglobanti dei professionisti già iscritti agli ordini soppressi, è evidente che i professionisti già iscritti all'ordine di Sanremo ed attualmente iscritti all'ordine di Imperia dovranno essere convocati dal commissario straordinario (nominato con d.m. 7 aprile 2016 a causa dell'anticipato scioglimento del Consiglio di Imperia conseguente alle dimissioni del suo presidente) per la partecipazione alle imminenti elezioni del locale Consiglio.

Definizione del territorio degli ordini istituiti nei capoluoghi di provincia (in particolare Cuneo ed Avellino).

Per quanto attiene alla definizione del territorio degli ordini provinciali, l'art. 7, comma 2, del d.lgs n. 139/2005 va interpretato nel senso che nei capoluoghi di provincia deve esservi necessariamente un ordine dei commercialisti. Tale norma, tuttavia, non dispone nulla riguardo alla estensione del territorio dell'ordine, che è invece disciplinato dal primo comma con riferimento al circondario del tribunale.

In altri termini, norma principale al riguardo è quella che prevede il già citato binomio tra un tribunale e un ordine (art. 7, comma 1: *"In ciascun circondario di tribunale è istituito un Ordine territoriale, qualora vi risiedono o hanno o il domicilio professionale almeno duecento tra dottori commercialisti ed esperti contabili e ne facciano richiesta almeno cinquanta"*), mentre l'art. 7, comma 2 (per cui *"In ogni caso ed indipendentemente dai numeri minimi di cui al comma 1, è costituito un ordine territoriale in ogni capoluogo di provincia"*) è invece una

norma “*di chiusura*”, volta a disciplinare i casi in cui, eventualmente a causa delle ridotte dimensioni del circondario del tribunale, non vi sia un numero di professionisti sufficienti alla costituzione di un ordine autonomo secondo la disciplina del primo comma.

Viene per tale verso garantita, in sostanza, la presenza di un ordine professionale anche nei capoluoghi di provincia con esiguo numero di professionisti.

Il d.lgs. n. 155/2012 ha disposto la soppressione, tra gli altri, dei tribunali di Alba e di Ariano Irpino, nei cui territori non esistevano i corrispondenti ordini dei commercialisti, tanto che i professionisti *ivi* domiciliati erano iscritti, rispettivamente, all’ordine di Cuneo ed a quello di Avellino. Il territorio dei circondari dei soppressi tribunali di Alba e di Ariano Irpino è stato accorpato, rispettivamente, a quello del tribunale di Asti e a quello del tribunale di Benevento.

In applicazione della ricordata regola della corrispondenza biunivoca tra circondari di tribunale ed estensione dell’ordine territoriale, i professionisti già residenti e/o domiciliati nei vecchi circondari di Alba e di Ariano Irpino devono ora transitare presso gli ordini professionali istituiti nel territorio dell’attuale circondario di tribunale “*accorpante*”, vale a dire, rispettivamente, Asti e Benevento, senza che rilevi la circostanza che essi rientrino in una diversa provincia.

Roma, 16.9.2016

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forziati


Pec Commercialisti

Da: Per conto di: prot.dag@giustiziacert.it <posta-certificata@telecompost.it>
Inviato: venerdì 16 settembre 2016 14:26
A: consiglio.nazionale@pec.commercialisti.it; prot.gabinetto@giustiziacert.it;
prot.legislativo@giustiziacert.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot. m_dg.DAG.16/09/2016.0167009.U - quesiti posti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.prot.dag n.86709 e. dell'11 maggio 2016, n.145367 e. del 5 agosto 2016 e n. 162723e. del 12 settembre 2016
Allegati: postacert.eml (250 KB); daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@telecompost.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 16/09/2016 alle ore 14:25:31 (+0200) il messaggio

"Prot. m_dg.DAG.16/09/2016.0167009.U - quesiti posti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.prot.dag n.86709 e. dell'11 maggio 2016, n.145367 e. del 5 agosto 2016 e n. 162723e. del 12 settembre 2016" è stato inviato da "prot.dag@giustiziacert.it"

indirizzato a:

prot.gabinetto@giustiziacert.it

prot.legislativo@giustiziacert.it

consiglio.nazionale@pec.commercialisti.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: E92A4DDA-BB71-0F7B-81C7-A134B9BE24D1@telecompost.it